



COMUNE DI
RIGNANO FLAMINIO
Città metropolitana di Roma Capitale

IL SINDACO
dott. Fabio Di Lorenzi

Prot. n. 7687

AI SINDACI
DEI COMUNI DI:

Faleria
Calcata
Magliano Romano
Sant'Oreste

Oggetto: Emergenza Covid-19. Trasmissione ordinanza n. 21 del 09.04.2020.

Facendo seguito agli accordi intercorsi, si trasmette in allegato alla presente l'ordinanza in oggetto, alle cui disposizioni dovranno attenersi anche i Vostri concittadini.

Confidando nella Vostra più ampia collaborazione, vi saluto cordialmente.

Rignano Flaminio, 10.04.2020



IL SINDACO
Dott. Fabio Di Lorenzi

P.zza IV Novembre, 1 – 00068 RIGNANO FLAMINIO
(RM – Italy)

Tel.: +39 0761 597953 – Fax: +39 0761 597952
Email: sindaco@comune.rignanoflaminio.rm.it



COMUNE di RIGNANO FLAMINIO
(Città Metropolitana di Roma)

Piazza IV Novembre n.1 Cap 00068
Telefono 0761/5979 - 56 telefax 0761/597952

Prot. nr. 7506

ORDINANZA N. 21 DEL 09/04/2020

OGGETTO: Emergenza coronavirus COVID - 19. Ordinanza contingibile ed urgente. Disposizioni straordinarie per la disciplina degli accessi alle attività commerciali (esercizi di vicinato, media e grande struttura di vendita) di cui all'art. 1 ed all'allegato 1 del DPCM 11.03.2020

Il Sindaco

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; Visto il D.P.C.M. 23/02/2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il D.P.C.M. 25/02/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio - da COVID19"; Visto il D.P.C.M. 04/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. 08/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 09/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 11/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Pagina 1 di 3 Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD Città Metropolitana di Roma Capitale

- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 22/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 28/03/2020 recante “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020”. VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

RILEVATO, in particolare che, l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio nr. 10 del 17/03/2020 stabilisce:

Le attività commerciali di cui all'allegato 1, del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 19 con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento. Nelle domeniche e nei giorni festivi le attività commerciali di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 15 con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.

PRESO ATTO che i provvedimenti di chiusura tra gli altri delle attività commerciali di cui all'allegato 1 del DPCM 11.03.2020 sono stati prorogati fino al 13 aprile 2020,

RICHIAMATA la lettera d) dell'Allegato n. 1 “Misure Igienico Sanitarie” del citato DPCM dell'8 marzo 2020, che dispone di mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno 1 metro;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica non consente di allentare le misure adottate dalle Autorità Statali, Regionali e Comunali per il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia

RILEVATO CHE, nonostante tutte le citate prescrizioni in vigore, si continua a registrare un continuo assembramento all'esterno di attività commerciali (esercizi di vicinato, media e grande struttura di vendita) di cui all'allegato 1 del DPCM 11.03.2020;

VISTO l'articolo 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che testualmente recita:

1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.

CONSIDERATO che la presente ordinanza è in linea con le misure statali e regionali volte al massimo contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, soprattutto

RAVVISATA pertanto la necessità di dover impartire ulteriori specifiche disposizioni attuative straordinarie in merito ai giorni e agli orari di accesso a tutti gli esercizi commerciali

RICHIAMATI gli artt. 50, comma 4, e 54 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare l'incolumità e la salute pubblica;

ORDINA

1. Che l'accesso dei nuclei familiari alle attività commerciali (esercizi di vicinato, media e grande struttura di vendita) di cui all'allegato 1 del DPCM 11.03.2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, avvenga con il seguente calendario di lettere a far data da martedì 14 aprile 2020 fino a revoca delle disposizioni contenute nel DPCM 01/04/2020:

LETTERA	GIORNI
A - E	LUNEDI /GIOVEDI
F - O	MARTEDI VENERDI
P - Z	MERCOLEDI SABATO

2. Che l'accesso avvenga da parte di un solo membro del nucleo familiare nei giorni sopra indicati dando atto che il cognome prevalente è quello dell'intestatario in anagrafe del gruppo familiare;

3. Che resta in ogni caso la consegna della spesa a domicilio per qualsiasi richiedente;

4. Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg o al TAR entro 60 giorni;

DISPONE

L'inoltro della presente ordinanza a:

- Prefettura di Roma protocollo.prefrm@pec.interno.it
- Comando stazione Carabinieri Rignano Flaminio trm21686@pec.carabinieri.it
- Comando polizia locale.

la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale

AVVERTE CHE

in caso di violazione alla prescrizioni contenute nella presente ordinanza al trasgressore sarà comminata la sanzione da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 09.04.2020



Il Sindaco
Fabio Di Lorenzi